

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere -

Dott. BONITO Francesc - rel. Consigliere -

Dott. SANDRINI Enrico Giusep - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.X. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 119/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del 06/11/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

lette le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6 novembre 2013, rigettava l'istanza con la quale C.X. aveva chiesto dichiararsi la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza n. 8050/2011, resa in suo danno il 30 maggio 2011, e la sua revoca.

A sostegno della decisione il G.E. argomentava: la tesi difensiva è nel senso che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza anzidetta sia nulla dappoichè eseguita, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso l'avv. (OMISSIS) quale domiciliatario, senza tenere conto che detto avvocato aveva rinunciato al mandato in epoca antecedente al dibattimento, con atto del 6.11.2008, comunicato il 14.4.2009 alla procura della Repubblica; in realtà non è agli atti la richiamata rinuncia ed anzi i verbali di causa provano che detto avvocato ha continuato a difendere l'imputato (si veda delega ex art. 102 c.p.p., ud. del 18.10.2010); in ogni caso la rinuncia al mandato non ha escluso, in assenza di esplicita dichiarazione in tal senso, la

qualità di domiciliatario del predetto difensore ex art. 161 c.p.p.; in tal senso è l'insegnamento di legittimità; il difensore domiciliatario ha regolarmente ricevuto, nel caso in esame, la notifica dell'estratto contumaciale; la regolarità della notifica detta comporta il rigetto della domanda.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione C.X., assistita dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa due motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., in particolare osservando: l'imputata, nella fattispecie, non ha potuto avvalersi di una reale difesa nel processo perchè rinunciatario il difensore di fiducia e mai nominato nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, un difensore di fiducia; le deleghe in atti dell'avv. (OMISSIS) si giustificano con il solo scrupolo difensivo del difensore rinunciante; la notifica dell'estratto contumaciale è stata eseguita presso il difensore che da tempo aveva rinunciato alla difesa; l'imputata non ha prodotto appello avverso la sentenza di condanna in tal modo notificata dappoichè mai informata di essa.

2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in particolare osservando: ha il G.E. posto in dubbio la rinuncia dell'avv. (OMISSIS) al mandato difensivo in favore della ricorrente nonostante la prova documentale offerta a tale proposito dalla difesa col deposito di tale rinuncia corredata dal timbro della procura apposto in data 14.4.2009; di qui la necessità di prendere in considerazione tale rinuncia ai fini della decisione impugnata; di qui, di conseguenza, il vizio motivazionale denunciato.

3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per il rigetto del ricorso, da intendersi come domanda ai sensi dell'art. 670 c.p.p..

4. Il ricorso si appalesa infondato. Va premesso che la ricorrente è stata condannata alla pena di un anno e mesi dieci di reclusione ed Euro 1100,00 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.p. e che tale sentenza è divenuta definitiva perchè inutilmente decorso il termine ad impugnare a far tempo dalla notifica dell'estratto contumaciale della relativa condanna, notifica eseguita, a mente dell'art. 161 c.p.p., presso l'avv. (OMISSIS) di Salerno, dove l'imputata aveva a suo tempo eletto domicilio.

Appare opportuno altresì premettere che il provvedimento in esame è stato adottato dal giudice dell'esecuzione, il quale ha deliberato l'istanza difensiva della condannata alla stregua di domanda proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p. al fine di contestare la formazione del titolo esecutivo a suo carico giacchè nulla, a suo avviso, la notifica dell'estratto contumaciale. Orbene, l'istanza difensiva, in tali termini individuata e qualificata, è stata rigettata sul contrario rilievo della regolarità della notifica impugnata, giacchè eseguita essa presso l'avvocato domiciliatario; ha chiarito il giudice territoriale, correttamente applicando le norme di riferimento, che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatario, difensivamente allegata, non ha posto nel nulla ed espunto dal processo la domiciliazione eletta dall'imputata, di guisa che non può che convenirsi sulla regolarità della notificazione in discorso e sulla regolare formazione del titolo esecutivo impugnato (Cass. 11.2.2010, n. 3116, rv. 246387, citata dal G.E., secondo cui "la rinuncia al mandato difensivo da parte del

difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene espressamente revocata. (Fattispecie relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun contatto con il cliente)".

Al riguardo il ricorso difensivo nulla dice, di qui la sua rilevante genericità, posto che la doglianza di legittimità appunta le sue riflessioni critiche sulla insufficiente difesa assicurata dall'ordinamento alla imputata, sulla prova della rinuncia difensiva dell'avv. Esposito e sulla mancata considerazione di tale circostanza da parte del G.E..

In realtà l'argomentazione fondante della decisione è stata quella appena evocata e cioè la regolarità della formazione del titolo esecutivo impugnato perchè regolare la notificazione dell'estratto contumaciale presso il domiciliatario, ancorchè rinunciante al mandato difensivo, mentre, per nulla intermini decisivi, è stato comunque opportunamente osservato l'impegno difensivo dell'avv. Esposito nel corso delle udienze dopo la rinuncia, impegno oggettivamente in contrasto con la rinuncia stessa.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*